BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII — Mogadiscio, 31 dicembre 1956 — Suppl. n. 3 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 19: *Legge delega al Governo della Somalia per l'emanazione dei Codici: Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Penale Militare, Marittimo e del Lavoro.* 1043

DECRETI LEGGE

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 5 rep.: *Aumento della imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovrimposta di confine sullo zucchero importato.* 1044

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 6 rep.: *Imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.* 1045

DECRETI

DECRETO 28 dicembre 1956, n. 119 rep.: *Istituzione del Servizio per gli Affari Esteri presso il Gabinetto dell'Amministratore.* 1046

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

Stamperia AFIS - Mogadiscio - 1956

PARTE PRIMA

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 19.

Legge delega al Governo della Somalia per l'emanazione dei codici: Civile, Penale, Di Procedura Civile, Di Procedura Penale, Penale Militare, Marittimo e del Lavoro.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Governo è delegata la facoltà di emanare, subordinatamente al parere di apposita Commissione, i Codici: Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Penale Militare, Marittimo e del Lavoro.

Art. 2.

Ogni progetto di Decreto Legislativo per la materia di cui all'articolo 1, sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri, previo parere vincolante di Commissione così composta:

Presidente — Un membro del Governo designato dal Primo Ministro.

Membri — Sette Deputati designati dal Presidente dell'Assemblea Legislativa.

— Uno o più esperti di diritto, designati dal Primo Ministro.

— Uno o più Cadi designati dal Presidente della Corte di Giustizia.

— Un funzionario designato dal Primo Ministro con mansioni di Segretario.

Art. 3.

Membro di diritto di ogni Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o persona da lui designata.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 27 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 5 rep.

Aumento della imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovrimposta di confine sullo zucchero importato.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di modificare la misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero onde acquisire al bilancio del Governo della Somalia l'economia realizzata nel costo di produzione di tale genere per ridurre il disavanzo della parte ordinaria del bilancio medesimo;

VISTO l'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali per le merci in importazione ed in esportazione e di quelle concernenti i diritti accessori e le imposte di fabbricazione, approvate con decreto 24 dicembre 1954, n. 158;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Articolo unico

La misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero prodotto nel Territorio e dell'analoga sovrimposta di confine sullo zucchero importato è modificata in So. 58,50 per quintale netto.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 785 del 31 dicembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 150.
Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 31 dicmbre 1956, n. 6 rep.

Imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di stabilire una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia, onde sopperire alle deficienze dei loro bilanci;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Interni e con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita a favore delle municipalità della Migiurtinia una addizionale nella misura del tre per cento del valore dell'incenso alla data della sua esportazione attraverso gli Uffici doganali della Migiurtinia. Detta addizionale verrà riscossa in aggiunta al dazio doganale di esportazione del prodotto e versata al capitolo n. 25 bis del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1957 che viene appositamente istituito col presente provvedimento.

Art. 2.

Le somme introitate ai sensi dell'art. 1 saranno, alla fine di ciascun trimestre, portate in aumento del capitolo 5 della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1957 con decreto di variazione al bilancio del Ministro per gli Affari Finanziari.

La ripartizione delle somme medesime a favore delle singole municipalità interessate sarà effettuata trimestralmente con provvedimento del Ministro per gli Affari Interni su proposta del Prefetto della Migiurtinia con imputazione della spesa al capitolo 5.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 786 del 31 dicembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.
VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 149.
Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 28 dicembre 1956, n. 119 rep.

Istituzione del Servizio per gli Affari Esteri presso il Gabinetto dell'Amministratore.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del personale civile somalo;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153, sulla istituzione dei ruoli del personale civile somalo;

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 247, che approva il Regolamento del personale civile somalo;

CONSIDERATA la necessità di istituire un « Servizio per gli Affari Esteri » per la preparazione di personale idoneo a svolgere funzioni diplomatiche e consolari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito, presso il Gabinetto dell'Amministratore, il « Servizio per gli Affari Esteri » al quale verrà assegnato personale assunto con regolare concorso per titoli e per esami.

Art. 2.

Il Ministero per gli Affari Generali provvederà alla emanazione del relativo bando di concorso.

Mogadiscio, lì 28 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n.779 del 28 dicembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 121.
Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.